



DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER LE SOTTOMISURE/TIPI DI OPERAZIONI COLLEGATE AL BANDO "PROGETTI INTEGRATI DI DISTRETTO (PID)" ANNUALITÀ 2019

Indice

1	Competenze tecnico amministrative.....	2
2	Requisiti di accesso relativi ai beneficiari.....	2
2.1	Condizioni di accesso generali.....	2
2.2	Altre limitazioni.....	3
2.3	Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	3
3	Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure/operazioni.....	4
3.1	Localizzazione degli interventi.....	4
3.2	Cantierabilità degli investimenti.....	4
3.3	Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva.....	5
3.4	Norme di protezione ambientale.....	5
3.5	Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.....	5
4	Spese ammissibili/non ammissibili.....	5
5	Cumulabilità.....	6
6	Specifiche di sottomisura/operazione.....	6
6.1	Operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli".....	6
6.1.1	Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto.....	6
6.1.2	Requisiti di ammissibilità.....	6
6.1.3	Interventi finanziabili.....	7
6.1.4	Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.....	7
6.1.5	Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	7
6.1.6	Spese ammissibili/non ammissibili.....	7
6.2	Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole".....	7
6.2.1	Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.3.....	7
6.2.2	Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5.....	8
6.2.3	Spese ammissibili/non ammissibili.....	8

1 Competenze tecnico amministrative

Il settore "Gestione della Programmazione Leader - Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto" della Regione Toscana svolge le funzioni di Ufficio responsabile delle procedure di selezione per l'individuazione dei PID finanziabili e di verifica della realizzazione dei PID.

Il documento attuativo "Competenze", approvato con Delibera di Giunta regionale n. 501 del 30/05/2016, definisce le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della graduatoria, nonché quelle per la gestione delle domande di aiuto presentate dai singoli partecipanti diretti.

Il documento attuativo "Direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvato con Delibera di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 e s.m.i., il documento "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e s.m.i. (di seguito "Disposizioni comuni") e la Delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017 che approva l'Allegato A "Prime modifiche alle Direttive Comuni per l'attuazione delle misure a investimento approvate con DGR n. 518 del 30 maggio 2016", riportano le disposizioni sull'ammissibilità delle spese e sugli aspetti procedurali e successive modifiche ed integrazioni. In caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, valgono le nuove disposizioni se applicabili e più favorevoli al beneficiario, ad esclusione delle disposizioni concorsuali (requisiti di ammissibilità del richiedente, requisiti di ammissibilità e di ricevibilità della domanda di aiuto e criteri di selezione).

2 Requisiti di accesso relativi ai beneficiari

2.1 Condizioni di accesso generali

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere, poi, il pagamento dell'aiuto, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità, come previsto al paragrafo "Condizioni di accesso generali" del documento Disposizioni comuni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 553 della L.266/05
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs n.231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs n.81/2008);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs.n. 24/2014 e D.lgs n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs n. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (articolo 37 L.689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 4. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica dovrà essere effettuata prima di ogni liquidazione del contributo assegnato, sia questo un anticipo, uno stato di avanzamento o un saldo.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.2 Altre limitazioni

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

1. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi previsti al successivo Par. 5 "Cumulabilità" e nei casi espressamente previsti nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione.
2. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni comuni.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

Il requisito di cui al precedente punto 1 deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento del punto 1 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. Per il requisito di cui al punto 2, si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono, come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" delle Disposizioni comuni:

1. nel caso di aiuti di stato o di aiuti concessi secondo la regola del "de minimis", essere in regola con le

disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. In particolare, è dovuta la verifica sull'Elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali elencati nel sito del Dipartimento Politiche Europee (secondo quanto definito nel punto 6.2.1 del PSR, condizionalità ex ante G5, az. 2/a;

2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 553 della L. 266/05. Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, una eventuale inadempienza contributiva, questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito;
3. essere, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 159/2011 (nuovo codice antimafia) e s.m.i., in regola con la certificazione antimafia, il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017, è prevista la sospensione dei pagamenti quando, a carico del beneficiario, risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro, elencati al precedente paragrafo "Condizioni di accesso generali", o quando il beneficiario ha riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

3 Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure/operazioni

3.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno dei territori "Distrettuali" regionali, così come individuati dalle leggi regionali di settore e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni comuni.

3.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del D.M. 30/03/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.3 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi, come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione del PSR.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva avvengono se il soggetto non ha richiesto, per una stessa voce di spesa, un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva, che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente, sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.4 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e SIR, devono:

- a) essere compatibili con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla D.G.R. n. 644 del 5/07/2004 e alla D.G.R. n. 454 del 16/06/2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.lgs n. 152/06 e s.m.i., L.R. n.30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/91 e L.R. n. 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del D.M. del 30/03/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati nelle modalità di cui al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" delle Disposizioni comuni.

3.5 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Regolamento (UE) n. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (D.P.R. n.74/2013):

- a) generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);
- b) la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'Allegato X, alla Parte V, parte II sez. 4 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese.

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

4 Spese ammissibili/non ammissibili

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

Nei bandi di sottomisura e nei paragrafi successivi, relativi alle disposizioni specifiche delle sottomisure/operazioni, sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

5 Cumulabilità

Ai sensi dell'art. 65, paragrafo 11 del Reg. (UE) 1303/2013, "un'operazione può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma".

Tuttavia, come previsto dalla Decisione della Commissione Europea C(2015) 9742 final (Aiuto di Stato–Italia SA.42821 Contratti di filiera e di distretto), gli aiuti di cui al presente bando potranno essere cumulati con altri aiuti derivanti da fonti di finanziamento nazionale, compresi gli aiuti "de minimis" riguardanti costi ammissibili individuabili diversi o in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dalle misure corrispondenti del programma di sviluppo rurale (approvato dalla Commissione Europea con decisione esecutiva C(2015)3507 del 26 maggio 2015, così come modificato ed integrato a seguito della decisione di esecuzione C(2018)5595 del 22 agosto 2018), in conformità con le condizioni e i limiti stabiliti dai regolamenti dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020.

6 Specifiche di sottomisura/operazione

6.1 Operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli"

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PID, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 4.2 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli", già approvato per l'annualità 2016 con decreto n. 7458 del 5/08/2016 e s.m.i. (di seguito bando 4.2).

6.1.1 Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le PMI¹ e Grandi imprese, compreso gli IAP, che:

- operano nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca;
- effettuano investimenti nelle strutture di commercializzazione dei prodotti floricoli.

6.1.2 Requisiti di ammissibilità

Oltre a quanto previsto dal bando 4.2 al paragrafo 2.6 "Vantaggi per i produttori agricoli di base", nel caso di produzioni di preparati ortofrutticoli per i quali è necessario utilizzare più prodotti agricoli (ad esempio pesti, sottolio, salse, ecc.), la verifica si effettua sempre sul prodotto agricolo principale di riferimento (ad esempio nel "pesto di basilico" si verifica il basilico); sui prodotti secondari che compongono il preparato (ad esempio nel "pesto di basilico" sono considerati secondari l'olio, il formaggio, i pinoli, ecc.), la verifica si effettua solo nel caso in cui la quantità di ciascuno dei prodotti secondari è superiore al 40% rispetto alla quantità totale di tutti i componenti del preparato. Inoltre, si precisa che:

- a) nel caso in cui lo stesso impianto di trasformazione lavori una sola tipologia di preparato (pesto o salsa pomodoro o sottolio di carciofi o di peperoni o di funghi, ecc.), il calcolo delle quantità dei prodotti agricoli principali e secondari del preparato si effettua sul contenuto della singola confezione;

¹ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e del Reg. (UE) n. 651/2014 – Allegato I, si definiscono:

- microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
- media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

b) nel caso invece in cui lo stesso impianto di trasformazione lavori più tipologie di preparati, è possibile calcolare in modo cumulativo le quantità dei prodotti agricoli principali e secondari dei preparati (ad esempio sul totale prodotti lavorati annualmente).

6.1.3 Interventi finanziabili

Oltre a quanto previsto dal bando 4.2 al paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili" lettera A), sono ammessi investimenti per la realizzazione di locali adibiti ad ufficio per la gestione aziendale, purché gli stessi investimenti risultino strettamente proporzionati all'attività di trasformazione/commercializzazione svolta e siano localizzati nella medesima UTE/UPS oggetto di finanziamento.

6.1.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Oltre a quanto previsto dal bando 4.2 al paragrafo 3.2.5 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili" lettera b), si ammette, tra le biomasse utilizzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche quanto previsto dalla lettera h) dell'Allegato X, Parte V, parte II, sezione 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, purché siano rispettati i criteri definiti dalla norma stessa.

6.1.5 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Oltre a quanto previsto dal bando 4.2 al paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto", ai sensi di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017, è prevista la sospensione dei pagamenti quando, a carico del beneficiario, risultino procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro, elencati al paragrafo "Condizioni di accesso generali" del bando, o quando il beneficiario abbia riportato, per le medesime fattispecie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6.1.6 Spese ammissibili/non ammissibili

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Al momento della presentazione delle singole domande di aiuto comprese all'interno del PID, sul S.I. ARTEA, devono essere prese come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana", approvato con delibera di Giunta regionale n. 1287 del 27/11/2018 ed in vigore dal 01/01/2019, consultabile all'indirizzo web (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana").

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

6.2 Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PID, che integrano/modificano quelle previste nel bando di sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", già approvato per l'annualità 2016 con decreto n. 5791 del 4/07/2016 e s.m.i. (di seguito bando 4.1).

6.2.1 Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.3

Gli investimenti e le spese ammesse in riferimento al punto 2) "Miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento", lettera A2 "Interventi di efficientamento energetico" del paragrafo 3.1.1 "Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.1", sono le seguenti:

Sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l'installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione); l'installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura.

6.2.2 Interventi finanziabili e spese ammissibili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5

Oltre a quanto previsto dal bando 4.1 al paragrafo 3.1.2 "Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.5", lettera A.1 "Impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili", sono inseriti anche i seguenti investimenti:

- 5) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonte idrica;
- 6) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonte geotermica.

6.2.3 Spese ammissibili/non ammissibili

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Al momento della presentazione della domanda PID deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti"), il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana", approvato con delibera di Giunta regionale n. 1287 del 27/11/2018 ed in vigore dal 01/01/2019, consultabile all'indirizzo web (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana").

Al momento della presentazione della singola domanda di aiuto (successivamente all'approvazione della graduatoria PID) deve essere preso come riferimento, ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali, il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" in vigore.

Limitatamente all'acquisizione di trattori e mietitrebbie, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), per classe di potenza nominale, di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a), comma 5, articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), certificata ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprendente 9 sotto categorie di trattori e 2 sotto categorie di mietitrebbie. Dette tabelle sono consultabili al seguente link: <http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16893>.

X-----X